

STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE IV

RICORSO per REVOCAZIONE

Ex art. 106 CPA in relazione all'art. 395 n. 4 cpc

Nell'interesse del Sig. **Matteo LECCI**, nato il 05.08.1966 a Gagliano del Capo (LE) e residente a Salve, via Roma, n. 400, LCCMTT96M05D851L, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce, dall'Avv. Francesca G. Conte, del foro di Lecce, C.F. CNTFNC60D66E506E; Fax: 0832-396812, pec conte.francescagrazia@ordavvle.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso e nello studio dello scrivente difensore, sito in Roma, via Marianna Dionigi, 29,
ricorrente-appellante

CONTRO

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato – con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, pec pec_ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Comando Generale dell'Arma Carabinieri Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

resistenti-appellati

NONCHE' CONTRO

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

PLC

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

- I vincitori del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in data 22.03.2019 sulla Gazzetta Ufficiale
- 4° serie speciale, n. 22;

controinteressati

AVVERSO

e per

la REVOCAZIONE

- della **sentenza n. 6248/2020 Reg. Provv. Coll.**, pubblicata in data 15.10.2020, resa dalla IV Sez. del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nell'ambito del procedimento n. 2895/2020, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso in Appello (**v. all. A**), per i seguenti

MOTIVI

IN FATTO

1. Il ricorrente, a partire dal Giugno del 2016, si è arruolato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito Italiano, arruolamento riconfermato anche l'anno successivo e cessato solo nel 2018. Durante tale biennio, egli ha dato prova di grandi qualità comportamentali e morali, ottenendo il giudizio "eccellente" nelle note caratteristiche (**v. all.**)
2. In data 22.3.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, n. 22, il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale così ripartiti:

- a). 2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi *dell'articolo 703* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
- b). 1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 201 O, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;
- c). 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

- 3. Il ricorrente presentava rituale e tempestiva domanda di partecipazione al bando di concorso per concorrere nella categoria sub B) (**v. all.**) e, superata con profitto la prova scritta, la prova di efficienza fisica del 04.11.2019 (**v. all.**) e l'accertamento sanitario del 06.11.2019 (**v. all.**), si sottoponeva alla prova attitudinale di cui all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso stesso.

Tuttavia, la commissione, con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, *“dopo aver accertato che le caratteristiche da Lei espresse in data odierna, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto, ha espresso il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO”*. La SV, pertanto, è esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Bando di concorso.” (**v. all.**).

4. In particolare, dal provvedimento di esclusione impugnato risultava che la Commissione avrebbe giudicato compatibile il ricorrente sotto il profilo *cognitivo*, ma non anche sotto quello *comportamentale* e di *assunzione del ruolo*.
5. Avverso tale giudizio, ritenuto illegittimo per i motivi esposti nel ricorso primigenio e nelle successive memorie, che qui si danno per trascritte e riproposte, veniva esperito il rimedio giurisdizionale presso il Tar competente, e si avanzava contestualmente richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 C.P.A.
6. In vista del procedimento cautelare, si costituivano le amministrazioni resistenti e lo scrivente presentava memorie e documenti.
7. All'udienza collegiale del 04.03.2020, sentiti i difensori, il ricorso veniva trattenuto in decisione e in data 11.03.2020 veniva pubblicata la **sentenza breve n. 3190/2020 (v. all. 0)**, che erroneamente dichiarava improcedibile il ricorso, per violazione – da parte del ricorrente - dell'art. 41 co. 2 cpa, per avere omesso la notifica ad almeno uno dei controinteressati;
8. Con ricorso in Appello, l'odierno istante denunciava la violazione e l'errata applicazione dell'art. 41 co. 4 cpa, per essere il Tar Lazio incorso in una svista, laddove non si avvedeva della presenza dell'istanza di notifica per pubblici proclami;
9. Con **decreto presidenziale del 06.04.2020, n. 786/2020**, il CDS accoglieva l'istanza di notificazione, cui l'odierno istante provvedeva regolarmente e tempestivamente.

10. Veniva celebrata, così, l'udienza pubblica in data 24.09.2020, cui seguiva la sentenza, pubblicata in data 15.10.2020, che dichiarava inammissibile l'impugnazione e che in questa sede si censura, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

- **REVOCAZIONE EX ART. 106 C.P.A. in relazione all'art. 395 N. 4 C.P.C., essendo la sentenza l'effetto di un ERRORE DI FATTO risultante dagli atti o documenti della causa. In particolare, sussiste questo errore perchè è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tale fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.**

Invero, come in primo grado (fase cautelare), anche in Appello il Collegio giudicante è incorso in un errore di fatto. In particolare, il Tar Lazio, da un lato, per non essersi reso conto dell'esistenza dell'istanza di *autorizzazione alla notifica per pubblici proclami*, contenuta in calce al ricorso originario, il Cds, dall'altro – e dopo aver verificato l'errore del primo giudice - per una duplice “svista”: *sia*, per aver omesso di pronunciare la nullità della sentenza di primo grado, *sia* per aver ritenuto mancante, nell'atto d'appello, la riproposizione delle censure che gli consentissero una decisione nel merito.

Entrando nel merito, la sentenza censurata, dopo aver esaminato le doglianze dell'appellante e dopo aver dato atto della corretta e tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ha motivato come segue:

“3. E' logicamente preliminare lo scrutinio della richiesta di rimessione della causa al T.a.r. sulla base della denuncia dell'errore attribuito allo stesso, consistente nella mancata considerazione della circostanza fattuale relativa alla avvenuta richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, presente nel ricorso introduttivo con il quale veniva tempestivamente impugnata anche la graduatoria finale.

3.1. *Ritiene il Collegio che non vi siano le condizioni per la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., come interpretato, da ultimo, dalla Adunanza plenaria n. 10 del 2018.*

3.2. *Dall'estratto del verbale della camera di consiglio del 4 marzo 2020 risulta che "Il Presidente indica, ai sensi dell'art. 73, co. 3 c.p.a., la presenza di profili di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato. La difesa di parte ricorrente chiede la rimessione in termini per errore scusabile al fine di ottemperare all'integrazione del contraddittorio. Il Presidente dispone che la causa venga trattenuta in decisione, avvisando le parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata."*

3.3. *L'Adunanza Plenaria richiamata ha affermato il principio, secondo il quale, l'erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stata oggetto di dibattito processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione.*

3.4. *Nella fattispecie, la questione concernente la mancata notifica ad almeno un controinteressato, rilevata d'ufficio dal giudice, è stata ritualmente esplicitata in udienza alla presenza delle parti e il ricorrente ha dedotto specificamente sul punto, chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile. Profilo sul quale il T.a.r. si è espressamente soffermato in sentenza. Pertanto, si è ritualmente svolto il dibattito processuale sul punto e nessuna lesione del diritto di difesa è ipotizzabile.*

3.4.1. *La conseguenza è che, qualora il Collegio ravvisasse l'erroneità in rito della sentenza di primo grado, denunciata con l'appello, resterebbe precluso l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice” (cfr. f. 4 sent.).*

Ebbene, il fatto che la difesa di parte ricorrente abbia chiesto un termine a difesa per errore scusabile al fine dell'integrazione del contraddittorio, non esclude una serie di circostanze dirimenti:

1) l'**esistenza** dell'istanza di *notifica per pubblici proclami*, avanzata tempestivamente con il ricorso originario, deponiva già per un errore di fatto perpetrato dal Tar, che – a prescindere dalla violazione del diritto di difesa, non violato all'udienza di prime cure – ha comunque violato il diritto al contraddittorio;

2) tale violazione del **contraddittorio**, sull'erroneo presupposto della mancanza di notifica ai controinteressati, è una delle cause di annullamento con rinvio previste dall'art. 105 cpa, che recita testualmente: *“Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza...”.*

3) Inoltre, il Cds avrebbe dovuto dichiarare la **nullità della sentenza** del TAR ex art. 105 CPA, con rimessione degli atti al primo giudice, proprio in virtù dell'accertato *errore di fatto* che non può dirsi sanato ritenendo che in camera di consiglio il difensore abbia dedotto sul punto, atteso che sull'integrazione del contraddittorio vi era una esplicita e tempestiva istanza di parte, su cui il Tar non si è correttamente pronunciato.

4) Infine, a supportare la presente tesi difensiva, ricorre il *“contegno processuale”* dello stesso CdS che, in **accoglimento** dell'atto d'Appello (v. **all. c**), consentiva alla parte ricorrente *la notifica per pubblici proclami*, emettendo apposito **decreto presidenziale n. 786/2020 del 06.04.2020 (v. all. d)**! A tale conclusione si deve pervenire in virtù del

fatto che il ricorso introduttivo veniva dichiarato *improcedibile* ai sensi dell'art. 41 cpa, sulla scorta di un erroneo presupposto verificatosi *ab origine* e pertanto, la mancata violazione del diritto di difesa – derivante dalla replica sul punto del difensore durante la camera di consiglio del 04.03.2020 - non è in discussione!

Pertanto, il primo errore in cui è incorso il Cds è l'aver omesso di dichiarare *nulla la sentenza*.

Tuttavia, il macroscopico errore in cui è incappato il Giudice di secondo grado consiste nel passaggio che segue: “3.5. *Astrattamente, il Collegio potrebbe pronunciare sulla dedotta erroneità della dichiarazione di inammissibilità e se la ritenesse integrata potrebbe esaminare il merito del ricorso proposto dinanzi al T.a.r. se ritualmente riproposto.*

3.6. *Tuttavia, nella fattispecie è di ostacolo alla pronuncia nel merito la totale mancata riproposizione delle censure avverso il provvedimento di inidoneità attitudinale prospettate in primo grado.*

Infatti, secondo l'Adunanza plenaria richiamata, nei casi in cui non si applica l'art. 105 c.p.c., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.a., tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell'appello proposto senza assolvere all'onere di riproposizione” (cfr. f. 4 e ss. Sent.).

L'errore consiste nell'aver ritenuto non riproposte le domande originarie, quando, invece, nell'atto di appello (già. all. c):

- a) Sono evidentemente elencati e riproposti tutti i provvedimenti avverso i quali si invocava la pronuncia giurisdizionale sin da principio (cfr. f. 2 atto d'appello);
- b) in sede di conclusioni, è chiaramente richiesto di “annullare il provvedimento impugnato disponendo in via preliminare l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, sì come invocata nel ricorso principale”.

Tale situazione, documentata e indiscussa, non può integrare una implicita rinuncia alla domanda, e, conseguentemente, il pedissequo difetto di interesse, perché in assoluto contrasto con la esplicita volontà del ricorrente che, espressamente, ha proposto impugnazione per l'annullamento non solo della sentenza breve del Tar, ma anche:

“- del provvedimento del 07 novembre 2019, N. 365338, emanato e notificato in pari data dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione Competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente alle prove attitudinali così come previsto dall'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 (v. all.);

- delle graduatorie pubblicate sul sito www.carabinieri.it ed emanate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 22.11.2019, con la quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del predetto concorso;

– del decreto di approvazione delle graduatorie n. 29/6-8-1 del 29.11.2019 emanato dal Comando generale dell’Arma – Centro Nazionale di Selezione e reclutamento, a firma del Gen. Nastri;

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente ivi incluso il Raccoglitore delle prove **ATTITUDINALI** e di tutta la documentazione ivi contenuta, del 07 novembre 2019 (v. **all.**);

– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ed, ove possa occorrere,

– dell’art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso;

delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame” (v. **f. 2 atto d’Appello**).

Invero, se da un lato l’art. 101 cpa contempla e prevede la riproposizione della domanda, a pena di rinuncia della stessa, dall’altro la giurisprudenza di questo Ecc.mo Cds è chiara nel ritenere che “Il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, infatti, nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell’appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige quindi la

*deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata, con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere implica l'inammissibilità della censura relativa al capo della decisione che è rimasto estraneo alle critiche svolte nell'atto d'appello, con conseguente reiezione del gravame se detto autonomo capo della sentenza è idoneo a sorreggere di per sé la decisione assunta. (**Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2673 del 26 aprile 2019**).*

Ne deriva che, correttamente, l'odierno ricorrente ha proposto le doglianze specifiche sull'unico capo e punto della sentenza breve del Tar, la cui motivazione era incentrata esclusivamente sul difetto di notifica ai controinteressati, e ha tuttavia assolto all'onere di riproposizione della domanda, ex art. 101 cpa, attraverso l'esplicito riferimento agli atti impugnati, nonché, nelle conclusioni, attraverso la richiesta di annullamento della stessa.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 CO. 4 CPA**

*Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. **T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108**) notificandolo ai controinteressati.*

Infatti, <<Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va

*notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei>> (cfr. **Cons. di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322**) atteso che, <<per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria>> (cfr. **Cons. di Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232**).*

Ebbene, il Sig. Lecci, al fine di adempiere alla regolare notifica **indispensabile per l'integrazione del contraddittorio, ed atteso che dalla graduatoria definitiva non si evince l'indirizzo esatto di almeno un controinteressato, né è possibile ricavarlo attesa la mancata indicazione del luogo di nascita dei candidati, si formula istanza al fine di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante soprattutto la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza al fine di procedere con una notifica tradizionale.**

Per tali motivi, sussistendo la causa di revocazione di cui all'art. 395 n. 4 cpc,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente ricorso, Voglia disporre:

In via Preliminare, l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, *ex art. 41 co. 4 cpa*, nei confronti dei controinteressati;

In via Principale,

- la rescissione della sentenza impugnata;
- la trattazione dell'appello originario, previa eliminazione del vizio revocatorio, e, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente e delle precedenti.

Si producono i seguenti documenti:

a. sentenza n. 6248/2020 Reg. Provv. Coll., pubblicata in data 15.10.2020, resa dalla IV Sez. del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nell'ambito del procedimento n. 2895/2020,

b. FASCICOLO DEL GRADO D'APPELLO CONSISTENTE IN:

0. Sentenza Tar Lazio n. 3190/2020;

1. Provvedimento impugnato n. 365338 del 07.11.2019;

2. Raccoglitore delle prove attitudinali;

3. Estratto della Documentazione di Servizio;

4. Domanda di partecipazione al concorso;

5. Verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica del 04.11.2019;

6. Verbale di accertamento sanitario del 06.11.2019;

c. Atto d' Appello;

d. decreto presidenziale n. 786/2020 del 06.04.2020.

STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si precisa, tuttavia, che l'istante è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Lecce-Roma, lì 12.04.2021

Con osservanza

Avv. Francesca G. Conte

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

PLC

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E